

Alert

Contenzioso - Review

Azione di classe al via: cui prodest? Dalla fiction alla realtà.

Il termine *class action* è evocativo di ciò che possono fare le vittime di una grande impresa, opportunamente guidate da novelli Robin Hood. Emblematica la Erin Brockovich di “Forte come la verità”, che però è il personaggio di un film americano di vent’anni fa: ma in Europa, e in Italia in particolare, la realtà non è mai come in un film americano.

Tuttavia, sulla scia dell’esperienza statunitense, anche nel Vecchio Continente si cerca da tempo di trovare il modo di tutelare una pluralità di soggetti danneggiati da un unico evento e di fatto (anche se non di diritto) impossibilitati ad avere giustizia singolarmente, a vantaggio del “colpevole” che, in mancanza di strumenti adeguati, rimane impunito e può perseverare nel suo comportamento lesivo.

Salvo nuovi e ulteriori differimenti dell’ultima ora, **dal 19 maggio 2021 sarà in vigore in Italia la “nuova” class action**, regolamentata dagli artt. da 840 *bis* a 840 *sexiesdecies* del codice di procedura civile, introdotti con legge 31/2019. La nuova disciplina sostituisce quella in essere dal 2010 e già modificata, volta alla tutela dei consumatori ed infatti inserita nel codice del consumo. Anche l’Unione Europea ha adottato una nuova Direttiva - 2020/1828 - “*relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE*”, che entrerà in vigore il 25 giugno 2023, con obbligo per gli Stati membri di trasporla in norme nazionali entro il 25 dicembre 2022: quindi si presume che anche le norme italiane cambieranno nuovamente.

Ma la nuova class action è la soluzione auspicata? Ad avviso di chi scrive, **anche la nuova normativa sconta una serie di difetti**. Per quanto riguarda la legittimazione attiva, la novità è che essa spetta anche ad enti esponenziali, purché inseriti in apposito elenco (che ancora non c’è...). Saranno presumibilmente questi i veri attori in campo, perché in grado da un lato di raccogliere gli interessati promuovendone l’adesione all’azione, e dall’altra di mettere in moto l’attività (legale ed anche tecnica) necessaria per risultare vittoriosi. Difficilmente un singolo danneggiato potrà procedere in tal senso - almeno senza un sostanziale supporto.

Per quanto riguarda la durata, la procedura prevede tre fasi, a “cascata”: la prima volta ad accertare l’ammissibilità dell’azione; la seconda volta ad analizzare il merito della domanda e in cui si procede all’istruttoria; la terza destinata alla liquidazione del danno. Benché sia previsto un procedimento più rapido di quello ordinario, la possibilità che sia necessaria una istruttoria anche tecnica (e quindi l’esperimento della consulenza affidata ad esperti) e il fatto che le prime due fasi siano suscettibili di (almeno) due gradi di giudizio porta a prevedere tempi inevitabilmente assai lunghi. La fase relativa all’accertamento dei diritti dei singoli interessati e alla relativa liquidazione

Alert

Contenzioso - Review

del danno avrà durata tanto maggiore quanto più numerosi saranno gli aderenti all'azione. È quindi pensabile che **il lasso di tempo intercorrente tra l'avvio dell'azione di classe e l'effettivo ristoro dei danneggiati sarà tutt'altro che breve.**

Di contro, **dell'avvio dell'azione viene data subito notizia**, mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Ministero della Giustizia. Medesima forma di pubblicità deve essere data alla decisione sull'ammissibilità della domanda. Ma è facile comprendere come in termini di immagine l'avvio di un'azione di classe così pubblicizzata possa essere **dannosa per un'impresa**, quand'anche l'azione sia poi dichiarata inammissibile, prima ancora che infondata.

I singoli possono aderire all'azione (cd formula dell'*opt in*) dopo la dichiarazione di ammissibilità della domanda e dopo la sentenza di condanna; quindi **in due distinti momenti e anche solo al termine della procedura di accertamento**, cioè a successo assicurato. Inoltre, sono previsti sistemi premiali (economici) per il difensore e per il rappresentante comune degli aderenti che interviene nella terza fase. Tali due aspetti inducono a prevedere che ci possano essere **difficoltà nel raggiungere una eventuale transazione** - come invece si vede nei film - prima dell'avvio del giudizio (e per certi versi anche dopo), a discapito dei tempi e quindi comunque dei danneggiati che la norma mirerebbe a tutelare. Da qui la domanda di cui al titolo del presente contributo

12.05.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it